

Rep. /

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENE IMMOBILE TRA IL

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E IL GRUPPO CARNEVALE

MAGAZZINO

L'anno il giorno () del mese di

Con la presente scrittura privata non autenticata

tra

la dott.ssa Elisabetta Manzini, nata a Vignola(MO) il

13/10/1968, in qualità di Responsabile dell'Area

Affari Generali, Servizi al Cittadino del Comune di

Savignano sul Panaro, con sede in via Claudia 64,

P.IVA/C.F 00242970366 la quale agisce e stipula il

presente contratto di comodato in nome e per conto

dell'Ente che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, giusto decreto

sindacale prot. n. del, di seguito per brevità

denominato "comodante";

e

il Sig.nato a il, il quale agisce

e stipula il presente atto in qualità di Presidente

dell'Associazione, con sede in Savignano

s.P., via n., di seguito denominata per

brevità "comodatario";

si conviene e si stipula quanto segue

1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, i locali posti all'interno del fabbricato denominato ex Scuola Elementare di Magazzino, sito in Savignano sul Panaro, in via Falloppie n.1/A, indicati nell'allegata planimetria.

Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte e di averne constatato l'attuale stato di conservazione e manutenzione, di averlo trovato idoneo all'uso previsto. In tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

2. Il comodatario potrà usufruire dell'immobile sopra descritto dalla data della firma del presente atto e fino al 31/12/2022. Alla scadenza il presente contratto non potrà in alcun modo considerarsi tacitamente rinnovato, ma potrà essere stipulato un nuovo contratto per uguale o diverso periodo, previa adozione di apposito atto da parte dell'amministrazione comunale.

3. L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione, in conformità agli scopi pattuiti al momento della

sottoscrizione del presente contratto e richiamati
nella delibera di giunta comunale n. del

4. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente
comodato.

5. Il comodatario ha l'obbligo di custodire il bene
con la normale diligenza. Egli è direttamente
responsabile verso il comodante dei danni causati al
bene oggetto del comodato e di quelli causati verso
i terzi. A tale scopo il Comodatario si obbliga a
stipulare a proprie spese, presso primaria compagnia
di assicurazioni polizze per la durata del
contratto, contro i rischi di :

- incendio, scoppio e rischi accessori , (ivi
compreso il ricorso terzi e la garanzia di colpa
grave,) per il valore della porzione di fabbricato
oggetto di questo atto e del valore relativo al
contenuto in esso custodito.

- responsabilità civile per danni provocati a
persone e cose e derivanti dall'attività svolta
all'interno dei locali.

6. Il comodatario si assume ogni responsabilità
civile, penale e fiscale per quanto concerne le
attività svolte nell'immobile concesso in comodato.
In particolare si impegna a richiedere tutte le
autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle

attività e a ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

7. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3.

8. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo e anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, nonché di cedere il presente contratto.

9. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 3 e 8 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario.

10. Alcuni locali posti all'interno del fabbricato in oggetto, sono destinati ad un uso comune in quanto adibiti a sala riunioni e cucina.

Si stabilisce che le parti comuni (cucina e sala riunioni) rimangono ad utilizzo delle diverse associazioni presenti nei locali dell'immobile in base ad un calendario condiviso. L'utilizzo di

questi locali viene inoltre esteso alla Consulta di Frazione di Magazzino per gli usi propri allo svolgimento della sua attività. Anche in questo caso l'accesso verrà regolato in base ad un calendario condiviso.

11. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

12. Bollo e tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale carico del comodatario.

13. Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli artt. 1803 ss. cod. civ. che regolano il comodato.

Letto, approvato e sottoscritto

Savignano sul Panaro,

Il comodante, Comune di Savignano s.P,

Dott.ssa Elisabetta Manzini

Il comodatario,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. si approvano specificamente le clausole 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12.

Il comodante, Comune di Savignano s.P,

Dott.ssa Elisabetta Manzini

Il comodatario,